



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pistoia, in persona dell' Avv.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Chiara Guazzelli)

alla pubblica udienza del 28 MARZO 2011,
ha pronunciato e pubblicato, mediante la lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

**POLAK EVA, nata a Trofej (Ungheria) il 19/1/1953,
residente in Via Bernini 16, Montecatini Terme;**

- libera assente -

N. 52/11 Reg. Sent.

N. 31/09 R.G.G.d.P.

N. 843/08 R.N.R.

depositata in cancelleria
oggi 26/4/2011

**CANCELLIERE B3
(Simona Toni)**

N. _____

Mod. 3/SG

Sentenza irrevocabile


il _____

IMPUTATA

1) art. 595 c.p. offendeva la reputazione dell'Avv. Daniele Vecchi in particolare affiggendo un cartello presso la bacheca della sala avvocati presso Palazzo S. Mercuriale in Via XXVII Aprile 14, in cui era contenuta la seguente frase: "gli avvocati possono avvalersi della frode processuale (non è più reato, Grieco) se è nell'interesse dell'imputato nonché suggerire le risposte ai propri testimoni falsi e falsificare il contenuto delle deposizioni testimoniali e delle sentenze civili (Avv.ti Daniele Vecchi e Paola Citi), in Pistoia nei primi giorni di ottobre 2008.

2) art. 595 c.p. offendeva la reputazione dell'Avv. Daniele Vecchi in particolare affiggendo un cartello alla porta della sua abitazione, Galleria Nazionale 41, in cui era contenuta la seguente frase: "Avv. Daniele Vecchi è un delinquente subdolo, mellifluo, = al suo protettore il falso "Dott." Massimo Morini. In Pistoia in data 28/10/2008.

Con l'intervento del Pubblico Ministero Avv. Motroni,
come da delega esibita all'ufficio;
dell' Avv. Chiara Bimbi, difensore di fiducia,
e dell'Avv. Paolo Frosini per le parti civili.



Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: assoluzione perché l'imputata non era capace di intendere e di volere.

Parte civile: deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta

Difesa: Preliminarmente contesta le risultanze della perizia e ne chiede la rinnovazione. Nel merito chiede applicarsi l'esimente della provocazione e chiede assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA

MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE

A seguito di ricorso immediato, presentato dall' Avv. Daniele Vecchi in data 20.11.2008 a norma dell'art.21 D.lgs. n.274/2000, il Giudice di Pace convocava il medesimo, costituito parte civile, e l'imputata Eva Polak all'udienza del 26.03.2009, quest'ultima per rispondere del reato di diffamazione indicato in epigrafe.

Nel corso del dibattimento, presente l'imputata, costituitosi parte civile Massimo Morini, altra persona offesa, veniva assunta la testimonianza del ricorrente, escussi i testi indotti dalla parte civile, disposta perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità di intendere o volere di Eva Polak, nonché prodotta documentazione; al termine dell'istruttoria, le parti precisavano come in epigrafe le rispettive conclusioni.

Nel corso del procedimento Eva Polak presentava inoltre dichiarazione di ricusazione del presente giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, nonché istanze di rimessione presso la Suprema Corte, tutte dichiarate inammissibili con condanna alle spese.

L'addebito mosso in concreto all'imputata consiste nell'aver offeso la reputazione dell'Avv. Daniele Vecchi affiggendo un cartello presso la bacheca della sala avvocati in cui era contenuta la seguente frase: *"gli avvocati possono avvalersi della frode processuale (non è più reato, Grieco) se è nell'interesse dell'imputato, nonché suggerire le risposte ai propri testimoni falsi e falsificare il contenuto delle deposizioni testimoniali e delle sentenze civili (avv.ti Daniele Vecchi e Paola Citi)"* in Pistoia, nei primi giorni del mese di ottobre 2008; nonché affiggendo altro cartello alla porta dell'abitazione del medesimo Avv. Vecchi, in cui era contenuta la seguente

g

frase: *“avv. Daniele Vecchi è un delinquente subdolo, mellifluo = al suo protettore il falso “Dott.” Massimo Morini”*. In Pistoia in data 28.10.08.

L'espletata istruttoria ha consentito di raggiungere la prova della sussistenza del reato di diffamazione contestato, e di pervenire peraltro, all'esito della stessa, ad un giudizio assolutorio nei confronti di Eva Polak, essendo stata accertata la totale incapacità di intendere e volere della medesima al momento del fatto.

In sede di esame, la persona offesa Daniele Vecchi riferiva che la mattina del 28.10.08 il vicino Giuseppe Cerfeda l'aveva messo al corrente di aver trovato un cartello contenente scritte ingiuriose che lo riguardavano appeso alla porta del civico 41 di Galleria Nazionale dove lo stesso abita; il Cerfeda spiegava al Vecchi di aver trovato anche un'agenda appoggiata sopra una vicina fioriera, di aver lasciato tali oggetti all'interno del proprio negozio, e che una signora era poi entrata nel locale e li aveva prelevati. Nel pomeriggio il Cerfeda informava il Vecchi che appena questi si era allontanato, la medesima signora aveva attaccato nuovamente il cartello; la p.o. mostrava poi al Cerfeda una fotografia – acquisita agli atti – pubblicata sulla Nazione di Montecatini Terme che raffigurava l'imputata, e questi riconosceva la signora che aveva affisso il cartello. L'Avv. Vecchi dichiarava inoltre che i primi giorni del mese di ottobre gli avvocati della camera penale avevano rinvenuto nella sala avvocati posta all'interno di S. Mercuriale un altro cartello in cui veniva accusato di portare testimoni falsi, e che episodi simili si erano ripetuti nel tempo. Specificava il teste che l'imputata adottava tali condotte in quanto l'aveva identificato con il suo nemico - Rag. Morini, e che lo riteneva utilizzare mezzi fraudolenti per sottrarre il proprio assistito alla giustizia; era inoltre a conoscenza che la Polak aveva appeso cartelli di analogo contenuto offensivo nei confronti di

9

altri avvocati e magistrati, ed utilizzava anche la posta elettronica per gli stessi fini diffamatori.

Il teste Giuseppe Cerfeda confermava che la mattina del fatto aveva trovato appeso alla vetrata d'ingresso dell'abitazione dell'Avv. Vecchi un foglio dal contenuto offensivo nei confronti dello stesso nonché un'agenda, e che aveva portato gli oggetti all'interno del negozio, mostrandoli al fratello. Dopo qualche minuto entrava una signora che gli chiedeva perchè avesse staccato il cartello, e questi le rispondeva che se aveva bisogno di chiarimenti doveva rivolgersi alla giustizia e non infamare le persone per la città; la signora allora usciva prendendo il foglio e l'agenda, ma tornava ad appendere ancora il cartello sul muro dell'edificio. Concludeva il teste di aver nuovamente staccato il foglio e di averlo consegnato alla p.o., e dichiarava di riconoscere nella fotografia agli atti la signora in questione nonché il cartello dalla medesima appeso raffigurato nel documento anch'esso acquisito al fascicolo per il dibattimento.

Il teste Andrea Cerfeda riferiva che mentre si trovava in negozio entrava il fratello portando un'agenda ed un foglio; sbirciava nell'agenda e vedeva che vi erano annotati nomi di avvocati e di giudici di Genova. Dopo poco arrivava una signora con accento straniero che cercava l'agenda, e si giustificava in merito all'affissione del cartello sostenendo di essere stata fregata perchè alcuni avvocati si erano accordati per derubarla, cominciando altresì a dare in escandescenze per poi allontanarsi. Dichiarava inoltre il teste che il fratello gli aveva riferito che la signora aveva attaccato di nuovo il foglio e che in seguito l'Avv. Vecchi gli aveva mostrato una fotografia raffigurante l'imputata che aveva riconosciuto nella persona entrata nel negozio, la stessa di cui al documento in atti.



Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, nonché dalla documentazione prodotta, questo giudice rileva pertanto come siano stati forniti elementi idonei per ritenere provata la commissione da parte dell'imputata del reato a lei addebitato, che deve essere qualificato giuridicamente così come contestato, risultando integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie del delitto di cui all'art.595 c.p.

Gli elementi probatori a carico di Eva Polak sono costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa Daniele Vecchi quanto al fatto dei primi giorni di ottobre 2008, riscontrate dalle deposizioni dei testimoni oculari Giuseppe ed Andrea Cerfeda quanto al fatto del 28.10.2008.

La testimonianza della persona offesa, per costante giurisprudenza (tra le tantissime, Cass. n.694/2001; Cass. n.35443/2003; Cass. n.14873/2004; Cass. n.34006/2006; Cass. n.16769/2008; n. 9159/2009), può essere assunta da sola come prova della responsabilità purchè venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità, attraverso una valutazione più rigorosa rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, atteso l'interesse di cui essa è portatrice, soprattutto quando si sia costituita parte civile. Alle dichiarazioni della p.o. non si applicano infatti le regole di cui ai commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p., che postulano invece la presenza di riscontri esterni, in quanto risulta solo opportuno, e non necessario, sottoporre tali dichiarazioni al riscontro con altri elementi probatori. Inoltre, atteso che, a differenza di quanto previsto per il processo civile circa l'incapacità a deporre del teste che abbia veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, non può di conseguenza essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici (sia nella medesima sede penale, in ipotesi di costituzione di parte civile, sia nella diversa sede

9

processuale, in ipotesi di successiva citazione a giudizio) connessi al risarcimento del danno provocato dal reato.

Nell'istruttoria dibattimentale, la testimonianza di Daniele Vecchi è risultata attendibile, attesa la puntuale ed univoca ricostruzione della vicenda, priva di vizi logici, e quanto al fatto del 28.10.08 è stata inoltre riscontrata dalle dichiarazioni dei testi oculari Giuseppe ed Andrea Cerfeda, anch'essi sottoposti a vaglio di attendibilità con esito positivo, in quanto hanno ricostruito la vicenda in modo preciso e concordante, ed hanno riconosciuto l'imputata nella fotografia loro mostrata acquisita agli atti, nonché il cartello diffamatorio nel documento sempre in atti.

Si rileva infine come le espressioni di cui al capo d'imputazione sopra riportate, contenute nei cartelli appesi in luoghi pubblici dall'imputata, integrano il delitto di diffamazione, risultando oggettivamente idonee ad offendere la reputazione di qualsiasi persona.

In ordine poi al riconoscimento dell'esimente di cui all'art.599 comma 2 c.p., invocata dalla difesa, è sufficiente rilevare come la reazione debba essere la conseguenza immediata di un fatto ingiusto altrui, e pur dovendo interpretarsi in modo elastico il concetto di "immediatezza", per adeguarlo alle singole fattispecie, non può comunque trascurarsi la valenza probatoria del nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira. L'animosità espressa dall'imputata a mezzo dei cartelli in oggetto, risulta sintomatica, al contrario, non di uno scatto improvviso di collera provocato da una recente ingiustizia, subita per opera delle odierne parti civili, bensì di un rancore a lungo covato e coltivato nel tempo, che trae origine nelle vicende processuali in cui la Polak è stata persona offesa e il Rag. Morini imputato.



Esaurita dunque l'istruttoria in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati, veniva disposta dal giudicante perizia psichiatrica al fine di valutare l'imputabilità di Eva Polak, emergendo in particolare dal tenore e dal contenuto della copiosissima ed incessante produzione scritta depositata ed inviata a questo Ufficio dall'imputata nel corso del dibattimento, acquisita agli atti, elementi di un disturbo o patologia psichica rilevanti in punto di capacità di intendere o volere.

Il perito nominato, Dott.ssa Mariangela De Dona, rimetteva tuttavia l'incarico facendo presente che la perizianda, convocata due volte, non si era mai presentata, ma le aveva inviato molteplici comunicazioni via e-mail, di cui al CD acquisito agli atti, e che non riteneva utile un suo accompagnamento coattivo.

Nominato quindi nuovo perito nella persona del Dott. Giovanni Carlesi, all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, presente l'imputata, la stessa espressamente rifiutava di sottoporsi a perizia – come da allegato verbale d'udienza del 23.10.2010 – e questo giudice autorizzava quindi lo specialista ad eseguire la valutazione psichiatrica sulla base della produzione grafica acquisita nonché dei numerosissimi video inerenti il procedimento immessi da Eva Polak in rete.

Nel corso della citata udienza l'imputata rilasciava spontanee dichiarazioni, ripercorrendo le proprie pregresse vicende giudiziarie, già illustrate nei molteplici scritti difensivi agli atti, ed ammonita ex art.494 c.p.p. a non recare intralcio allo svolgimento del processo, insistendo in divagazioni, gridava al giudicante che era in arresto e chiedeva ai Carabinieri presenti di arrestarlo; veniva quindi allontanata dall'aula dalle Forze dell'Ordine.

a

Veniva inoltre acquisito agli atti il provvedimento del Questore di Pistoia del 07.04.2009 con cui risulta applicata alla Polak la misura di prevenzione del rimpatrio nel Comune di residenza a mezzo di "Foglio di Via Obbligatorio" per un periodo di tre anni, in quanto pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito di illeciti perpetrati nei confronti di svariati Magistrati.

In merito quindi alla valutazione di imputabilità, il perito psichiatra Dott. Carlesi – le cui conclusioni possono essere fatte proprie dal giudicante, in quanto precise, esaurienti e prive di vizi logici – ha accertato che Eva Polak è affetta da *disturbo psicotico caratterizzato da delirio cronico querulomanico, stabile, strutturato e sistematizzato*, che la rende totalmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti contestati.

A tali conclusioni il perito è giunto a seguito dell'esame del materiale acquisito, rappresentato da una serie infinita di scritti, messaggi, proteste, denunce, nonché dalla condotta aggressiva tenuta alla sua presenza dall'imputata durante il processo, che manifestano una "furia" rivendicativa senza posa, ed un pensiero monotematico, dominato da sentimenti di persecutorietà autoriferita, incentrato sul "complotto" mafioso-massonico di cui farebbero parte numerosi avvocati e magistrati; tale pensiero delirante impedisce spesso all'imputata di aderire alla realtà del contesto, e la induce ad adottare un atteggiamento di sfida minacciosa, incessante e rivendicativo.

Specifica il perito come l'evento scatenante il disturbo psicotico di cui soffre Eva Polak, manifestatosi attraverso i suoi scritti e messaggi, potrebbe trovare origine in alcuni illeciti commessi a suo danno da parte dell'ex convivente Rag. Morini, il quale le avrebbe sottratto un'ingente somma di denaro, mai recuperata dall'imputata nonostante i procedimenti penali tenutisi nel tempo a carico del medesimo. In questa circostanza la



Polak non si è sentita tutelata dalla giustizia né risarcita dei danni subiti, ed il dolore sofferto per tale frustrazione è sfociato nell'attuale delirio persecutorio, che vede avvocati e magistrati collusi tra loro al fine di ostacolarla nell'esercizio dei suoi diritti.

L'assenza poi - pacifica - di qualunque percorso terapeutico, psicologico e/o psichiatrico, da parte dei servizi territorialmente competenti, quanto mai indispensabile al fine, primario, di alleviare l'angoscia profonda derivante dal disturbo sociopatico da cui è colpita, ha determinato l'aggravarsi ed il consolidamento della patologia medesima, impedendo all'imputata, lasciata sola, di contenere il delirio.

In punto di pericolosità, il perito ha inoltre concluso che per il turbamento del contesto sociale, per la reiterazione dei danni provocati da Eva Polak con la sua condotta, e per le note di aggressività minacciosa, sussistano elementi obiettivi di pericolosità sociale.

Non può infine essere accolta la richiesta di rinnovazione della perizia avanzata dalla difesa, non ricorrendone i presupposti.

Risulta agli atti il rifiuto reiterato della Polak a sottoporsi a visita psichiatrica anche presso il proprio domicilio, e la patologia da cui la stessa è affetta si manifesta, all'evidenza, attraverso l'incessante produzione di scritti, denunce e messaggi di protesta, che costituiscono pertanto la fonte indispensabile nonché esaustiva ai fini di formulare un giudizio diagnostico.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, visti gli artt. 2 d.lgs. n.274/2000 e 530 c.p.p. assolve EVA POLAK dal reato a lei ascritto in quanto commesso da persona totalmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti.

Visti gli artt.2 d.lgs. n.274/2000 e 222 c.p. ordina trasmettersi copia della sentenza all'Autorità di Pubblica Sicurezza per quanto di competenza.



Visti gli artt.2 d.lgs. n.274/2000 e 222 c.p. ordina trasmettersi copia della sentenza all'Autorità di Pubblica Sicurezza per quanto di competenza.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di 30 giorni.

Pistoia 28.03.2011

Il Giudice di Pace
(Avv. Chiara Guazzelli)

